



## Porto di Ancona

### Ordinanza n. 92 del 23/07/2025

**OGGETTO**            **OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI UN'AREA SCOPERTA DI MQ. 3.784,00 – C.D. AREA “D” – SITUATA ALL'INTERNO DEL COMPLESSO EX TUBIMAR PER DEPOSITO DI TUBI PROVENIENTI DA SBARCO – FINO AL 14/10/2025**

**VISTO**                la legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 di "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016 e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO**                l'art. 6 comma 4 lett. a) della legge 28 gennaio 1994, n. 84 secondo cui l'Autorità di Sistema Portuale svolge compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo, delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 ibidem e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali.

**VISTO**                ancora, l'art. 6 comma 4 lett. a) l. 84/94 a mente del quale all'Autorità di Sistema Portuale sono conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;

**VISTO**                l'art. 8 comma 3 lett. m) l. 84/94 a mente del quale il Presidente amministra le aree ed i beni del demanio marittimo ricadenti nella circoscrizione di competenza sulla base delle disposizioni di legge in materia;

**VISTO**                il D.M. 15/03/2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;

**VISTO**                l'art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della navigazione;

**VISTO**                il vigente Regolamento di Amministrazione del Demanio, approvato e reso esecutivo con Ordinanza Commissariale portante n. 22/2021;



- VISTI** in particolare, gli artt. 8, 9 e 18 del su menzionato Regolamento di Amministrazione del Demanio;
- VISTO** l'art. 18 penultimo comma del citato Regolamento di Amministrazione del Demanio che dispone che il canone complessivo, soggetto a rivalutazione annuale su base dell'indice ISTAT, che risulterà dal conteggio del canone, con le misure unitarie ivi previste, non potrà, tuttavia, essere inferiore alla misura minima prevista dall'art. 9 del Decreto Interministeriale del 19/7/1989;
- VISTO** il Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione 31 Marzo 1995, n. 585 con cui è stato approvato il Regolamento recante la disciplina per il rilascio, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni per l'esercizio di attività portuali.
- VISTO** il Decreto Ministeriale n.132 del 06/02/2001, recante il Regolamento concernente la determinazione dei criteri vincolanti per la regolamentazione da parte delle autorità portuali e marittime dei servizi portuali, ai sensi dell'articolo 16 della legge n.84/1994.
- VISTA** l'Ordinanza Presidenziale n. 127/2023, e successive modificazioni, che ha approvato e reso esecutivo il "Regolamento per l'esercizio delle operazioni e dei servizi portuali nel Porto di Ancona";
- VISTA** l'Ordinanza Commissariale n. 5/2022 del 19/01/2022 di questa Autorità quale "Disciplina della circolazione viaria nel complesso immobiliare già proprietà "Tubimar Ancona s.p.a.";
- VISTA** l'Ordinanza n. 14/2022 del 13/04/2022 di questa Autorità quale integrazione della superiore "Disciplina della circolazione viaria nel complesso immobiliare già proprietà "Tubimar Ancona s.p.a." sito nella zona portuale di Ancona" con indicazione delle modalità di accesso e transito anche in orario notturno;
- VISTA** la nota acquisita al prot. n. 13716-11/07/2025, con cui la società Frittelli Maritime Group S.p.a., impresa portuale ex art. 16 L. 84/1994, ha avanzato richiesta di occupazione temporanea dell'area demaniale in oggetto per sopravvenuta necessità a fronte della mancanza di spazi disponibili per il deposito e la movimentazione di tubi – n. 3.300 - previsti arrivare presso il porto di Ancona nel corrente mese di luglio



- VISTA** la nota prot. n. 14020-15/07/2025 con cui questa Autorità ha richiesto la produzione degli adempimenti funzionali all'utilizzo degli spazi demaniali indicati;
- VISTE** le valutazioni della Divisione Safety-Security del 18/07/2025, nonché della Direzione Tecnica;
- VISTA** la produzione degli adempimenti richiesti di cui al prot. 14233 del 16/07/2025 tra cui il deposito cauzionale dell'importo di € 20.000,00 prestato a mezzo polizza fidejussoria e del canone demaniale da parte della società istante;
- TENUTO CONTO** che sono venute meno le esigenze di viabilità alternativa e temporanea delocalizzazione dei parcheggi di cui all'Ordinanza n. 16/2024 prorogata con Ordinanze nn. 35/2024, 43/024 e 56/2024 con conseguente restituzione nella disponibilità dell'area di mq 3784 c.d. area "D" nell'ambito del complesso Ex Tubimar;
- CONSIDERATA** l'esigenza manifestata dalla società istante di disporre per un arco temporale limitato di ulteriori aree di deposito, non altrimenti soddisfatti con le attuali disponibilità di aree assentite in concessione demaniale marittima con i titoli demaniali rilasciati;
- TENUTO CONTO** che la richiesta formalizzata dalla impresa portuale è volta a far fronte ad una esigenza avente anche natura straordinaria e transitoria in relazione alle esigenze eccezionali sopra rappresentate e all'attuale inidoneità delle ulteriori aree assentite in concessione ad ospitare la merce con le caratteristiche specificate nell'istanza di cui sopra;
- TENUTO CONTO** che la richiesta formalizzata dalla impresa portuale è volta a far fronte ad una esigenza avente natura transitoria ed eccezionale riconnessa all'arrivo di carichi ravvicinati e con caratteristiche peculiari e modalità di movimentazione specifiche a fronte di spazi demaniali nella disponibilità concessoria della impresa portuale già interamente occupati o inidonei nell'attualità ad ospitare carichi con siffatte caratteristiche;
- CONSIDERATO** che, tra i compiti delle Autorità di Sistema portuale, ascritti dalla legge n. 84/94, rientra quello di promozione delle attività commerciali ed industriali esercitate nei porti di competenza, a norma dell'art. 6 comma 1 lett. a) l. 84/94 sì come novellata dal D.lgs. 169/2016;
- CONSIDERATO** che lo svolgimento delle operazioni portuali connesse al temporaneo deposito in argomento presso il porto di Ancona sia in grado di generare un incremento delle attività indotte da tale stoccaggio a favore dello



sviluppo dei traffici portuali e del generale indotto che tali attività determinano;

**RITENUTO** di dover provvedere ad autorizzare il deposito temporaneo di che trattasi nel perseguimento delle giuste condizioni di tutela della pubblica incolumità e della salute e sicurezza dei lavoratori coinvolti nello svolgimento delle operazioni portuali;

**VISTI** gli atti d'ufficio;

## **RENDE NOTO**

L'area di mq. 3.784,00, come da planimetria allegata, – c.d. area “D” – situata all'interno del complesso ex Tubimar del porto di Ancona, sarà destinata, secondo le esigenze prospettate e fino al 14/10/2025, salvo variazioni, per deposito di tubi provenienti da sbarco

## **TUTTO CIO' PREMESSO**

### **ORDINA**

#### **Art. 1**

Ai fini delle attività di deposito cui alle superiori premesse e per l'intera durata delle stesse, tutti gli spazi all'uopo interessati sono interdetti ad ogni uso ed a qualunque accesso, fatte salve le ordinarie attività previste nelle aree immediatamente adiacenti.

In relazione a quanto sopra, assume eccezione ogni esigenza per pubblici interventi di soccorso e/o di polizia da parte dei competenti organi istituzionali.

Qualora le necessità di utilizzare le suddette aree demaniali marittime, ulteriori rispetto a quelle condotte in regime di concessione, dovesse esaurirsi in epoca antecedente alla scadenza sopra indicata, è obbligo della Società richiedente darne tempestiva comunicazione alla Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale.

Per l'intera durata dell'occupazione lo spazio all'uopo impegnato rimarrà nella totale ed esclusiva custodia della società Frittelli Maritime Group s.p.a.

#### **Art. 2**

La presente ordinanza è subordinata all'osservanza delle seguenti prescrizioni/condizioni da parte della società Frittelli Maritime Group s.p.a.:

- il richiedente, presa visione del bene richiesto in occupazione temporanea, lo accetta nello stato in cui si trova, con espressa rinuncia a qualsiasi richiesta verso l'Autorità per interventi di modifica, manutenzione, ecc.
- le attività dovranno essere svolte nel rispetto di ogni vigente disposizione legislativa, di qualunque ordine e grado, con particolare riguardo alle norme in materie di tutela ambientale,



di salute e sicurezza fisica dei lavoratori ai sensi del D.lgs. 81/2008 ss.mm.i. e D.lgs. 272/99, di igiene e sanità pubblica;

- al fine di ridurre eventuali interferenze tra le attività di movimentazione delle merci afferenti l'area richiesta e le operazioni portuali caratterizzanti le limitrofe aree operative e la viabilità di servizio, la società dovrà ricorrere alla delimitazione della stessa con apposizione di idonea segnaletica mobile temporanea;
- in presenza di necessità di carattere operativo e connesse al rispetto delle norme di sicurezza al momento non preventivabili, questa Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere temporaneamente e/o definitivamente la validità del presente provvedimento fornendo le dovute motivazioni;
- dovrà essere garantito il transito ordinario lungo la viabilità portuale oltre che di eventuali mezzi di soccorso e di emergenza lungo la medesima viabilità;
- dovranno essere rispettate le prescrizioni di cui alle Ordinanze n. 5/2022 e 14/2022;
- il deposito di merci oggetto del presente provvedimento dovrà avvenire con l'adozione di ogni cura atta ad evitare danni alle sovrastrutture di pavimentazione esistenti.
- le attività non dovranno mai generare improprie dispersioni nell'ambiente di polveri od acque contaminate. A tal proposito, provvederà direttamente il soggetto titolare dell'occupazione all'adozione di ogni cautela e misura atte a prevenire le suddette dispersioni ed emissioni.
- provvederà – ad oneri e cure propri – il titolare dell'occupazione in argomento alla regolare gestione dei rifiuti derivanti dall'occupazione medesima, ciò secondo le disposizioni delle norme e dei provvedimenti istituzionali vigenti.
- resteranno in capo al titolare dell'occupazione in argomento tutti gli oneri finalizzati al possesso dei titoli autorizzativi e degli assenti per legge dovuti nella fattispecie, nonché gli adempimenti del caso sempre per legge dovuti.
- lo stoccaggio della merce dovrà rispettare la distanza (di almeno 3 metri) dalla torre faro presente nell'area oggetto del presente provvedimento, nonché un passaggio per consentirne l'accesso per eventuali manutenzioni.
- sarà cura del richiedente predisporre delle protezioni agli impianti presenti nell'area di che trattasi (impianto fognario, cavidotti);
- l'eventuale materiale di fardaggio utilizzato (morali in legno e/o selle) dovrà risultare idoneo al carico che deve sostenere;
- il richiedente dovrà adeguatamente informare eventuali ditte terze preventivamente all'accesso all'area in relazione alla conformazione dei luoghi ed alle procedure operative, provvedendo alla redazione del relativo verbale di coordinamento;
- il richiedente, alla scadenza della vigenza del presente titolo, dovrà essere garantita la immediata riduzione in pristino stato e la pulizia degli spazi utilizzati, nonché la rimozione delle attrezzature di cui la stessa si avvale ordinariamente, con obbligo comunicativo a questa Autorità di Sistema Portuale, cui rimane subordinato lo svincolo del deposito cauzionale, pur sempre previo sopralluogo degli Uffici dell'Ente
- qualora il richiedente non adempia all'obbligo dello sgombero o della riconsegna della area assentita alla scadenza del periodo di vigenza del presente titolo, l'Ente potrà provvedervi d'ufficio in danno all'impresa portuale, rivalendosi sulla cauzione prestata.



- è fatta salva ogni ulteriore prescrizione che venga impartita da altri soggetti istituzionali competenti, non esimando il presente titolo dalla acquisizione di ogni altro assenso, nulla osta comunque denominato che sia ex lege dovuto.

### Art. 3

La società Frittelli Maritime Group s.p.a. impresa portuale autorizzata ai sensi dell'art. 16 l. 84/94, assume il formale impegno alla piena osservanza delle superiori prescrizioni manlevando, l'Autorità di Sistema e l'Autorità Marittima da responsabilità di qualunque titolo per i danni che dovessero derivare, a persone e/o beni anche di terzi, in dipendenza dello svolgimento delle attività oggetto del presente provvedimento, anche oltre i massimali della polizza RCT-RCO e del deposito cauzionale all'uopo acquisite.

La società Frittelli Maritime Group s.p.a., prima dell'avvio delle attività previste, comunicherà alla Autorità di Sistema Portuale i nominativi ed i recapiti mail e telefonici del personale reperibile contattabile in caso di necessità, oltre che, sulla base di specifiche valutazioni dei rischi interferenziali, la attestazione formale circa l'avvenuta adozione delle dovute azioni di coordinamento, in relazione alle attività portuali limitrofe anche di altrui competenza.

### Art. 4 Disposizioni finali e sanzioni

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'opportuna diffusione, nonché con l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale. <https://www.porto.ancona.it/index.php/it/ordinanze>.

I trasgressori della presente Ordinanza saranno perseguiti, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi degli artt. 1161 e 1174 Cod. Nav., nonché per le violazioni previste dal Codice della Strada per quanto applicabile.

I veicoli eventualmente parcheggiati in difformità dalle disposizioni contenute nell'art. 1 saranno rimossi e qualsivoglia sanzione, principale e accessoria e/o spesa riconnessa ivi compresa la rimozione e le spese di custodia, saranno solidalmente a carico del proprietario e/o del trasgressore.

Ancona, 23/07/2025

**Il Presidente**

Ing. Vincenzo Garofalo

VISTO

**Il Segretario Generale**

Dott. Salvatore Minervino